

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 17 2002
Proroga dell'Ordinanza 30 Marzo
2001 Recante le Misure Sanitarie e
Ambientali Urgenti in Materia di
Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili Relativa alla Gestione,
al Recupero Energetico ed
all'Incenerimento del Materiale
Specifico a Rischio e dei Materiali
ad Alto e Basso Rischio.**

in G.U. n. 165 del 5-7-2002

sommario

Art. 1.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e IL
MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della
Commissione europea e la n. 2000/766/CE del
Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 13
novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 271
del 20 novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 2001;

Vista l'ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
47 del 1 febbraio 2002;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come
convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002;

Considerando che a livello comunitario e' stato
approvato dal Consiglio dei Ministri ed, in prima
lettura, dal Parlamento europeo il nuovo
regolamento sulla trasformazione e
commercializzazione dei sottoprodotti di origine
animale;

Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario
dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto
rischio nonché del materiale specifico a rischio
come definito dal regolamento 270/2002/CE,
secondo le modalità attualmente in essere fino
all'emanazione del regolamento innanzi citato
relativo alle norme sanitarie riguardanti i
sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano;

Ritenuto urgente prorogare ulteriormente il termine
di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e
successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 2002, già previsto
dall'ordinanza 30 marzo 2001, è ulteriormente
prorogato fino all'entrata in vigore del regolamento
del Consiglio e del Parlamento europeo in premessa
citato.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 luglio 2002

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attività produttive Marzano

note